

Pubblicato il 04/07/2024

N. 03010 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 06517/2024 **REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6517 del 2024, proposto da

Maria Antonietta Ali, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Immacolata Ingenito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 1189 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione disponeva l'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella

parte lesiva per la ricorrente;

2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nel gravato provvedimento di esclusione della parte ricorrente l'Amministrazione afferma che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata attestata la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023;

Ritenuto che, alla luce di quanto argomentato e prodotto dall'istante e in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase cautelare, tale motivazione non appare idonea a far comprendere le ragioni dell'esclusione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di misura cautelare;

Ritenuto, altresì, vista l'istanza contenuta nel ricorso, di autorizzare la ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le modalità e i termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto che la novità delle questioni trattate giustifichi la compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 febbraio 2025.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO